

3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del bilancio di previsione per l'esercizio 2005 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993 - prima nota di variazione.

4. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa. Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.

Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del presente decreto, a seguito di richiesta formale da parte delle regioni e delle province autonome.

2. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.

3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l'apprendistato, ciascuna regione e provincia autonoma redige un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni - pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto dall'art. 17, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio di ogni anno sulla base dei dati al 30 giugno. La predisposizione del rapporto di monitoraggio, secondo i termini e i criteri previsti, viene considerata premiante ai fini delle prossime ripartizioni di risorse per l'apprendistato fra regioni e province autonome.

4. Trascorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate — con atti amministrativi giuridicamente vincolanti — dalle regioni e dalle province autonome. Tali risorse sono ridistribuite fra le amministrazioni regionali e province autonome che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1, comma 2, del decreto di cui trattasi e che abbiano regolarmente inviato i rapporti di monitoraggio così come previsto al precedente comma 3.

Roma, 12 dicembre 2005

Il direttore generale: MARINIONI

05A12385

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 settembre 2005.

Disciplina del trasporto su strada delle merci pericolose in cisterne.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

Visto l'art. 168 del codice della strada che, ai commi 2 e 6, stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;

Visto l'art. 229 del codice della strada che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell'8 agosto 1980 con il quale sono state emanate le norme di progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e degli accessori dei veicoli cisterna, da adibire al trasporto su strada di materie pericolose che presentano pericolo di incendio;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 9 agosto 1980 con il quale sono state emanate le norme di progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e degli accessori dei veicoli cisterna, da adibire al trasporto su strada di materie tossiche e di materie corrosive;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell'11 agosto 1980 con il quale sono state emanate norme sulle cisterne da adibire al trasporto su strada di materie pericolose;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 settembre 1999 di attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 maggio 2001 con il quale è stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva n. 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed è stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, ad eccezione degli allegati *A* e *B*;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva n. 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione del 7 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277, recante disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche.

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili, ed in particolare l'art. 17, comma 1, che stabilisce la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad adottare, con propri provvedimenti, le modifiche e gli adeguamenti, derivanti anche dal recepimento delle direttive comunitarie, concernenti la materia oggetto del decreto stesso;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2002/50/CE della Commissione, del 6 giugno 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili;

Considerato che, in relazione al progresso tecnico, il quadro normativo relativo al trasporto di merci pericolose è stato adeguato in relazione all'aggiornamento periodico degli allegati *A* e *B* all'ADR, mediante le successive modificazioni ed integrazioni alla direttiva n. 94/55/CE, e che ciò ha determinato la progressiva

disapplicazione delle pertinenti disposizioni della vigente normativa nazionale ed in particolare di quelle recate dai decreti ministeriali 8 agosto 1980, 9 agosto 1980 ed 11 agosto 1980;

Considerato che la direttiva 2004/111/CE della Commissione del 9 dicembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva n. 94/55/CE, ha fornito tutti i riferimenti necessari per l'applicazione delle pertinenti norme di unificazione europea, salvo quelli che concernano le procedure amministrative di approvazione delle cisterne;

Considerato che in relazione al quadro normativo che regola il trasporto di merci pericolose, si è palesata la necessità di semplificare le procedure amministrative per l'approvazione delle cisterne e di adeguare ai modelli europei la documentazione prevista per la circolazione dei veicoli;

Valutata l'opportunità di stabilire delle procedure amministrative di approvazione delle cisterne, in armonia con quelle già consolidate per le omologazioni dei veicoli, dispositivi ed entità tecniche;

Preso atto che per le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose della classe 2 e le procedure amministrative per l'approvazione delle stesse sono state armonizzate dalla direttiva n. 96/36/CE e successive integrazioni e modificazioni;

Sentito il gruppo di lavoro, istituito per l'esame delle problematiche riguardanti il trasporto di merci pericolose;

Riconosciuta la necessità di attuare procedure di approvazione delle cisterne in relazione a quanto previsto dalle norme di unificazione europea indicate negli allegati tecnici alla direttiva n. 94/55/CE;

Valutata la necessità di ridefinire univocamente la documentazione necessaria per la circolazione nazionale dei veicoli che ricadono in ambito dell'applicazione dell'art. 5 del sopra citato decreto ministeriale 3 maggio 2001 n. 277;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le procedure di approvazione delle cisterne e la documentazione prevista ai fini della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada delle merci pericolose appartenenti alle classi di pericolo indicate negli allegati della direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Procedure di approvazione - Competenze

1. Le cisterne di cui all'art. 1 ad esclusione di quelle destinate al trasporto di materie della classe 2 per le quali permane la pertinente normativa, sono assimilate alle entità tecniche previste dal decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I Centri prove autoveicoli dei settori trasporti dei SIIT sono competenti per l'approvazione del tipo di cisterna, e per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione della singola cisterna, nonché per l'effettuazione dei controlli iniziali e straordinari delle cisterne medesime.

3. Gli Uffici motorizzazione civile dei settori trasporti dei SIIT sono competenti per l'effettuazione delle prove periodiche delle cisterne di cui all'art. 1, secondo le prescrizioni contenute negli allegati tecnici della direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri sono stabiliti i modelli dei certificati da rilasciare a seguito della effettuazione delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, nonché le modalità di rilascio.

5. Le procedure per l'approvazione delle cisterne, in quanto entità tecniche, sono quelle previste dal decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, tenuto conto di quanto riportato dalle norme di unificazione europee richiamate negli allegati tecnici della direttiva n. 94/55/CE, secondo le disposizioni impartite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 1 dell'art. 4.

Art. 3.

Circolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

1. Ai fini della circolazione i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada devono essere forniti nei casi previsti da un certificato di approvazione secondo la direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I veicoli ammessi, dalla vigente normativa, al trasporto di merci pericolose in esclusivo ambito nazionale e per i quali non è possibile il rilascio del certificato di cui al comma 1, devono essere forniti di una idoneità alla circolazione nazionale secondo le disposizioni del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Art. 4.

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al presente decreto sono emanate con provvedimenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui al comma 1, la circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose in ambito nazionale è regolata dalla previgente normativa.

Roma, 19 settembre 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2005

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 126

05A12384

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 dicembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio Imavi Srl, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2003, con il quale autorizza il laboratorio Imavi Srl, ubicato in Castelbellino (Ancona), viale Don Minzoni n. 57, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 14 dicembre 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;